Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Martedì, 16 agosto** | **Numero 193**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, *che proroga il termine di cui al decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, ed al R. decreto 26 ottobre 1920, n. 1771, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle Provincie dell'ex Stato pontificio.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle Provincie dell'ex Stato pontificio;

Veduto il R. decreto 26 ottobre 1920, n. 1771, che ha prorogato al 31 luglio 1921 il termine utile per effettuare l'affrancazione consensuale degli usi civici;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il detto termine, onde poter portare a compimento le trattative ancora in corso fra proprietari ed enti agrari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello della giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, ed al R. decreto 26 ottobre 1920, numero 1771, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle Provincie dell'ex-Stato pontificio, è prorogato al 31 luglio 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1062, *che abroga alcuni decreti Regi e Luogotenenziali contenenti norme per la macellazione delle vacche, delle giovenche gestanti e dei vitelli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti-legge 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566;

Visti i decreti-legge Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1840, e 13 aprile 1919, n. 574;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia ed i culti, per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono abrogati i Regi decreti-legge 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566, prescriventi limiti di peso per la macellazione dei vitelli e i decreti legge Luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1840, recanti norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti e 13 aprile 1919, n. 574, recante norme per disciplinare la macellazione dei vitelli.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — RODINÒ — GASPAROTTO — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto legge 17 luglio 1921, n. 1063, *che proroga talune disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, recante norme per i pagamenti da eseguirsi in oro effettivo, e modifica il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26, circa la determinazione del corso ufficiale dell'oro.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, che stabilisce norme per i pagamenti da eseguirsi in oro effettivo;

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26, per la determinazione del corso ufficiale dell'oro;

Veduto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1717, che ha prorogato per il termine di sei mesi dopo la data di cessazione dello stato di guerra la validità dei decreti predetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1. comma 1° del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224 è prorogato a partire dal 1° maggio 1921 fino a nuova disposizione. È pure prorogato fino a nuova disposizione il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

A modificazione del decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26 sino a nuova disposizione il corso dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, sarà determinato, d'accordo tra il ministro per l'industria e il commercio e il ministro del tesoro, in base alla media dei prezzi di acquisto e di vendita del cambio dell'Italia su New York.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1064, *che apporta modificazioni alle tariffe ferroviarie per i trasporti di frumento, granturco e loro farine.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato;

Visti gli articoli 39 e 62 (ultimo capoverso) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n 728;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1920, 1523;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato risultante dall'art. 2 del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1523, è ridotto dal 200 al 100 per cento per i trasporti di frumento, granturco e loro farine (compresi i semolini) percorrenti almeno 500 chilometri o paganti per tale percorso.

La riduzione si applica soltanto ai trasporti degli anzidetti prodotti atti all'alimentazione umana e ne sono esclusi quelli destinati all'estero, anche se appoggiati per la rispedizione ad una stazione interna italiana.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° agosto 1921 e dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — SOLERI — BELOTTI — MAURI

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 14 luglio 1921, n. 1056, *che indice un concorso annuale a premi per gli insegnanti dei Regi Istituti nautici stabilendone le norme.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Allo scopo di incoraggiare e promuovere il progresso degli studi fra gli insegnanti dei Regi Istituti nautici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel mese di gennaio di ciascun anno sarà aperto un concorso a premi di L. 3000 ciascuno, riservato agli insegnanti dei RR. Istituti nautici.

Art. 2

Il bando annuale di concorso sarà fatto per decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti e verrà pubblicato nel *Giornale ufficiale della R. marina* e negli Atti della R. Accademia dei Lincei.

Esso determinerà il numero di premi in relazione allo stanziamento inscritto in bilancio, fisserà il termine per la presentazione dei lavori e darà le altre necessarie disposizioni.

Art. 3.

I premi saranno conferiti per materia secondo il turno indicato in questo articolo:

Nel primo anno metà dei premi saranno conferiti ai migliori lavori sopra argomenti di scienze nautiche e metà ai migliori lavori sopra argomenti di natura pedagogico professionale.

Nel secondo anno metà dei premi saranno conferiti ai migliori lavori di scienze meccaniche e costruttive navali e metà ai migliori lavori di carattere tecnico-economico-industriale

Nel terzo anno metà dei premi saranno conferiti ai migliori lavori sopra argomenti di scienze matematiche e metà ai migliori lavori su argomenti attinenti alle scienze storiche e geografiche,

Nel quarto anno metà dei premi saranno conferiti ai migliori lavori sopra argomenti di scienze fisiche o chimiche e metà ai migliori lavori su argomenti di scienze filologiche comprese le letterature moderne.

Insieme ai lavori di ciascuna disciplina verranno anche presi in considerazione scritti relativi alla storia della disciplina stessa.

Art. 4.

Gli scritti devono essere inviati al Ministero della marina (Istruzione nautica) che li trasmetterà alla R. Accademia dei Lincei, se negli autori avrà riconosciuto il diritto a concorrere.

Art. 5.

La R. Accademia dei Lincei giudicherà del merito dei lavori e proclamerà i vincitori nella solenne adunanza del giugno di ciascun anno.

Art. 6.

Gli scritti devono essere originali, inediti o stam-

pati nel sessennio precedente la scadenza del concorso.

Per i primi quattro concorsi saranno accettati anche lavori pubblicati dal 1910 in poi.

I concorrenti devono dichiarare di non aver presentati e di non presentare prima del conferimento dei premi il loro lavoro a concorso presso qualunque altro Istituto scientifico.

L'Accademia può autorizzare gli autori di lavori non premiati a ripresentarli ad un nuovo concorso.

Art. 7.

Gli scritti che non rechino il nome dell'autore non saranno accettati.

Art. 8.

La R. Accademia può dividere il premio in parti uguali fra due concorrenti egualmente meritevoli.

Il premio non può essere altrimenti diminuito.

Art. 9.

I premi sono pagati ai vincitori dal Ministero della marina, dopo avvenuta la proclamazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 14 luglio 1921, n. 1069, ***che apporta modificazioni alle tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141;

Veduta la legge 20 marzo 1921, n. 296, contenente modificazioni alla precitata legge;

Vedute le leggi 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª) e 28 marzo 1912, n. 304, sulla istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduti il Regio decreto 13 dicembre 1903, n. 524, che approva il regolamento dei premi e delle indennità e le tariffe della Cassa nazionale predetta; ed i Regi decreti 15 aprile 1915, n. 612, 6 gennaio 1916, n. 46 e 1° febbraio 1920 n. 221, che modificano il precitato regolamento dei premi e delle indennità;

Vedute le deliberazioni prese nell'adunanza del 6 aprile 1921 dal Consiglio superiore della Cassa nazionale predetta in esecuzione del disposto dell'art. 6 della legge 20 marzo 1921, n. 296;

Veduto il parere del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino all'approvazione di nuove tariffe e in ogni modo non oltre il 30 giugno 1922, alle tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvate col R. decreto 3 dicembre 1903, n. 524, è apportato l'aumento del dieci per cento.

Art. 2.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata in conformità alla deliberazione presa dal suo Consiglio superiore nell'adunanza del 6 aprile 1921 ed in esecuzione dell'ultimo comma dell'art 6 della legge 20 marzo 1921, n. 296, ad applicare sui premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, l'aumento del dieci per cento con effetto da non oltre il 1° maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1058. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, vengono approvate le tabelle organiche per il personale dei Regi educandati femminili di Napoli.

N. 1060. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la scuola di arti e mestieri esistente in Bagnoli Irpino viene classificata come scuola speciale di tirocinio per operai che si dedicano alla lavorazione del legno, assumendo la denominazione di R. scuola professionale per le piccole industrie forestali « Michele Lenzi ».